



Tribunale Ordinario di Pavia



Ordine degli Avvocati di Pavia

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Tribunale di Pavia e l'Ordine degli Avvocati di Pavia

per la liquidazione dei compensi spettanti ai difensori nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie

Il presente protocollo contiene criteri uniformi per la liquidazione dei compensi professionali in favore dei difensori delle parti relativamente ai procedimenti di competenza del Tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie (Libro secondo, Titolo IV *bis* c.p.c.). Nella quantificazione dei compensi professionali si tiene conto delle modifiche introdotte dal d.m. n.147/2022 al d.m. n. 55/2014 "*regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*".

Il presente protocollo non ha carattere vincolante, e viene redatto prendendo quale parametro di riferimento il valore medio. Resta salva in ogni caso la possibilità di valorizzare circostanze specifiche del caso concreto mediante adeguata motivazione nonché altre che siano rilevanti per legge e non contemplate nel presente protocollo.

Per i provvedimenti indifferibili *ex art. 473bis.15 c.p.c.*, per gli incidenti di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti *ex art. 473 bis.23 c.p.c.*, oltre che per le misure attuative *ex art. 473bis.38* e gli ordini di protezione contro gli abusi familiari che siano stati domandati in corso di causa, l'attività prestata dall'Avvocato verrà considerata dal Giudice quale attività che arricchisce e rende più complessa l'istruttoria.

Per la fase di reclamo contro i provvedimenti provvisori, il parametro di riferimento sarà quello dei procedimenti cautelari.

A tutti gli importi indicati andranno aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge.

In caso di successione di più difensori il compenso calcolato sulla base dei parametri sopra indicati verrà suddiviso fra gli stessi in proporzione all'attività svolta da ciascuno.

SEZIONE PRIMA

Criteri per la liquidazione dei compensi professionali

ARTICOLO I

Procedimenti contumaciali

Parametri di liquidazione del compenso del difensore nei procedimenti contumaciali di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni:

- Solo status le spese sono dichiarate irripetibili
- Senza istruttoria: € 3.200,00 – separazione+divorzio: € 3.400,00
- Con istruttoria: € 3.600,00 – separazione+divorzio: € 3.800,00
- Procedimenti camerati ex art. 316 secondo comma, c.c.: € 2.000,00
- Ordine di protezione ex art. 473bis.69 e ss. c.p.c.: € 3.200,00
- Misure attuative ex art. 473bis.38 c.p.c.: € 3.200,00

ARTICOLO 2

Procedimenti con entrambe le parti costituite

Parametri per la liquidazione del compenso del difensore della parte nei procedimenti contenziosi, con costituzione della controparte, di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni:

- Senza figli e senza istruttoria: € 4.600,00 – separazione+divorzio: € 4.800,00
- Senza figli e con istruttoria: € 5.600,00 – separazione+divorzio: € 5.800,00
- Con figli e senza istruttoria: € 6.200,00 – separazione+divorzio: € 6.400,00
- Con figli e con istruttoria: € 7.400,00 – separazione+divorzio: € 7.600,00
- Procedimenti camerati ex art. 316 secondo comma c.c.: € 2.800,00
- Ordine di protezione ex art. 473bis.69 e ss. c.p.c.: € 4.000,00
- Misure attuative ex art. 473bis.38 c.p.c.: € 4.000,00

ARTICOLO 3

Procedimenti camerati

Parametri per la liquidazione dei procedimenti Ex artt. 316 comma 4 e 337 bis e seg. c.c. Artt. 38 disp. att. c.c. e 737 c.p.c. (cd. vecchio rito)

- contumaciale senza istruttoria: 2.000,00
- contumaciale con istruttoria: 2.500,00
- con entrambe le parti costituite senza istruttoria 2.300,00
- con entrambe le parti costituite con istruttoria 2.800,00

ARTICOLO 4

Azioni di stato

Parametri per la liquidazione del compenso del difensore nelle c.d. "azioni di stato":

- Senza istruttoria e senza affidamento minori: € 3.800,00
- Con istruttoria e senza affidamento minori: € 4.500,00
- Senza istruttoria e con affidamento minori: € 6.200,00

- Con istruttoria e con affidamento minori: € 7.400,00

SEZIONE SECONDA

Criteri per la liquidazione dei compensi professionali nelle cause ove una delle parti è ammessa al Patrocinio a spese dello stato.

ARTICOLO 5

Tempo di presentazione del provvedimento di ammissione

Il difensore si impegna a depositare la domanda e il provvedimento di ammissione al momento della costituzione in giudizio, unitamente all'atto introduttivo o successivamente, solo se interviene in un secondo momento nel corso della causa, e comunque con immediatezza rispetto alla sua emissione ed in ogni caso prima della emissione da parte del giudice del provvedimento che decide sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.

ARTICOLO 6

Distrazione delle spese

L'avvocato della parte ammessa si impegna a non chiedere la distrazione delle spese in proprio favore in caso di vittoria della lite.

ARTICOLO 7

Modi e Tempi di presentazione dell'istanza di liquidazione da parte dell'avvocato,

Sebbene il termine ex art. 83 TUSG non sia perentorio, in un'ottica collaborativa ed al fine di garantire la tempestiva evasione delle istanze di liquidazione, il difensore è invitato a depositare la relativa istanza prima della decisione della causa al momento della precisazione delle conclusioni con specifica istanza;

ARTICOLO 8

Allegati all'istanza

Ai fini del corretto e funzionale esercizio del potere/dovere di verifica dell'effettività e della permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, ex art 127 del TU 115/2002,

Le parti si impegnano ad allegare all'istanza di liquidazione:

- 1) Documenti allegati all'istanza di ammissione
- 2) dichiarazione della parte patrocinata (naturalmente deputata a fornire le informazioni reddituali che la riguardano) sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. O) del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, attestante: a) i redditi percepiti determinati, per ciascun anno, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30.5.2002, n. 115, a far data dall'annualità (da indicarsi specificamente) valutata in sede di ammissione provvisoria al beneficio e fino alla annualità di definizione del giudizio, dunque anche per la parte di anno di durata del giudizio che non sia coperto dall'ultima dichiarazione dei redditi o certificazione unica: 1) della parte richiedente; 2) dei familiari conviventi (con specifica indicazione delle generalità di ciascun convivente); 3) di eventuali conviventi more uxorio (con specifica indicazione delle generalità).

ARTICOLO 9

Domanda congiunta

Parametri di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (importi già ridotti della metà) nei procedimenti, su **domanda congiunta**, di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni:

AVVOCATO CHE DIFENDE UNA SOLA PARTE

- Senza figli e senza trasferimento immobiliare: € 1.050,00 – separazione+divorzio: € 1.150,00
- Con figli e senza trasferimento immobiliare: € 1.260,00 – separazione+divorzio: € 1.360,00
- Senza figli e con trasferimento immobiliare: € 1.550,00 – separazione+divorzio: € 1.650,00
- Con figli e con trasferimento immobiliare: € 1.700,00 – separazione+divorzio: 1.800,00

AVVOCATO CHE ASSISTE ENTRAMBE LE PARTI, TUTTE AMMESSE AL P.S.S. (+20%)

- Senza figli e senza trasferimento immobiliare: € 1.260,00 – separazione+divorzio: € 1.380,00
- Con figli e senza trasferimento immobiliare: € 1.500,00 – separazione+divorzio: € 1.630,00
- Senza figli e con trasferimento immobiliare: € 1.860,00 – separazione+divorzio: € 1.980,00
- Con figli e con trasferimento immobiliare: € 2.040,00 – separazione+divorzio: 2.160,00

AVVOCATO CHE ASSISTE ENTRAMBE LE PARTI, DI CUI UNA SOLA AMMESSA AL P.S.S. (-40%)

- Senza figli e senza trasferimento immobiliare: € 630,00 – separazione+divorzio: € 690,00
- Con figli e senza trasferimento immobiliare: € 760,00 – separazione+divorzio: € 820,00
- Senza figli e con trasferimento immobiliare: € 930,00 – separazione+divorzio: € 990,00
- Con figli e con trasferimento immobiliare: € 1.020,00 – separazione+divorzio: 1.080,00

ART 10

Parametri di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (importi già ridotti della metà) nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, che sono **nati contenziosi**, in cui le parti trovano un accordo in corso di causa e si **definiscono su conclusioni congiunte**:

ACCORDO RAGGIUNTO NELLA PRIMA UDIENZA

(resistente costituito nel termine *ex art. 473bis.16* e scambio delle memorie *ex art. 473bis.17*)

- Senza figli e senza trasferimento immobiliare: € 2.100,00 – separazione+divorzio: € 2.200,00
- Con figli e senza trasferimento immobiliare: € 2.300,00 – separazione+divorzio: € 2.400,00
- Senza figli e con trasferimento immobiliare: € 2.600,00 – separazione+divorzio: € 2.700,00
- Con figli e con trasferimento immobiliare: € 2.750,00 – separazione+divorzio: 2.850,00

ACCORDO RAGGIUNTO DOPO L'ESPLETAMENTO DI ORDINARIA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA (+25%)

- Senza figli e senza trasferimento immobiliare: € 2.600,00 – separazione+divorzio: € 2.750,00
- Con figli e senza trasferimento immobiliare: € 2.870,00 – separazione+divorzio: € 3.000,00

- Senza figli e con trasferimento immobiliare: € 3.250,00 – separazione+divorzio: € 3.370,00
- Con figli e con trasferimento immobiliare: € 3.430,00 – separazione+divorzio: 3.560,00

ARTICOLO 11

Procedimenti contumaciali

Parametri per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa la beneficio del patrocinio a spese dello Stato (importi già ridotti della metà) nei **procedimenti contumaciali** di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni:

- Solo status: € 1.050,00 – separazione+divorzio: € 1.150,00
- Senza istruttoria: € 1.600,00 – separazione+divorzio: € 1.700,00
- Con istruttoria: € 1.800,00 – separazione+divorzio: € 1.900,00
- Procedimenti camerale *ex art. 316* secondo comma, c.c.: € 1.000,00
- Ordine di protezione *ex art. 473bis.69* e ss. c.p.c.: € 1.600,00
- Misure attuative *ex art. 473bis.38* c.p.c.: € 1.600,00

ARTICOLO 12

Procedimenti contenziosi

Parametri per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa la beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei **procedimenti contenziosi**, con costituzione del resistente, di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni:

- Senza figli e senza istruttoria: € 2.300,00 – separazione+divorzio: € 2.400,00
- Senza figli e con istruttoria: € 2.700,00 – separazione+divorzio: € 2.900,00
- Con figli e senza istruttoria: € 3.100,00 – separazione+divorzio: € 3.200,00
- Con figli e con istruttoria: € 3.700,00 – separazione+divorzio: € 3.800,00
- Procedimenti camerale *ex art. 316* secondo comma c.c.: € 1.400,00
- Ordine di protezione *ex art. 473bis.69* e ss. c.p.c.: € 2.000,00
- Misure attuative *ex art. 473bis.38* c.p.c.: € 2.000,00

ARTICOLO 13

Procedimenti camerale

Parametri per la liquidazione dei procedimenti *Ex artt. 316* comma 4 e 337 bis e seg. c.c. *Artt. 38* disp. att. c.c. e 737 c.p.c. (cd. vecchio rito);

- contumaciale senza istruttoria: 1.000,00
- contumaciale con istruttoria: 1.250,00
- con entrambe le parti costituite senza istruttoria 1.150,00
- con entrambe le parti costituite con istruttoria 1.400,00

ARTICOLO 14

Azioni di stato

Parametri per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nelle c.d. "**azioni di stato**":

- Senza istruttoria e senza affidamento minori: € 1.900,00
- Con istruttoria e senza affidamento minori: € 2.250,00
- Senza istruttoria e con affidamento minori: € 3.100,00
- Con istruttoria e con affidamento minori: € 3.700,00

ARTICOLO 15

Curatore speciale del minore

L'avvocato nominato **curatore speciale del minore** che si costituisce in giudizio (anche) quale difensore del minore, previa ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vedrà liquidati i compensi con i parametri indicati sopra, al pari di ogni altra parte processuale, fatti salvi gli adattamenti del caso concreto in ragione dell'attività effettivamente svolta.

ARTICOLO 16


Mancato rispetto delle norme del protocollo

Le parti firmatarie si impegnano a dare la massima diffusione al presente protocollo.


Il mancato rispetto delle norme del presente protocollo potrà essere valutato quale violazione del dovere di leale collaborazione tra le parti ed il giudice ai sensi dell'art. 88 c.p.c.

Pavia, lì 11 giugno 2024

Il Presidente del Tribunale di Pavia



La Presidente della seconda sezione del Tribunale di Pavia



La Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

